

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI VERBANIA  
SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C**

**con contestuale istanza ex art. 700 cpc**

e con istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse del prof. **Giuseppe AMATO**,

c.f. MTAGPP64M06A089O, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato da considerarsi in calce, dall'Avv. Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e dall'Avv. Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), entrambi del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18, ed elettivamente domiciliato presso la PEC dei difensori come risultanti dai registri di giustizia, fax per comunicazioni 0922-5098037, pec comunicate al consiglio dell'ordine di appartenenza [limblici@avvocatiagrigento.it](mailto:limblici@avvocatiagrigento.it) - [francescapalumbo@avvocatiagrigento.it](mailto:francescapalumbo@avvocatiagrigento.it).

Ricorrente

**CONTRO**

**MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro-tempore (c.f. 80185250588) domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con sede in via Arsenale 21, 10121 Torino; pec: [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it)

Resistente

e nei confronti

di tutti i dirigenti scolastici che hanno partecipato alla mobilità interregionale per la regione Sicilia per l'a.s. 2024/25 e che hanno ottenuto l'assegnazione di una sede, e

*per la declaratoria*

del diritto del ricorrente all'assegnazione di una sede nella regione Sicilia, con decorrenza dall'anno scolastico 2024/2025, sulla base della precedenza vantata e delle preferenze espresse.



*previo annullamento e/o disapplicazione*

del prospetto avente ad oggetto mutamento degli incarichi dirigenziali dei Dirigenti Scolastici a.s. 2024/25 Fase F -mobilità interregionale - Allegato C al Provvedimento D.G. USR Sicilia Prot. n. 354 del 12 luglio 2024 (doc. n. 1), nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente

## FATTO

1. Il ricorrente è un dirigente scolastico in servizio dall'a.s. 2021/2022 presso  
    , circostanza che radica la competenza presso l'intestato Tribunale.
2. Con nota ministeriale n. 86611 del 14.06.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni relative ai criteri e alle modalità di svolgimento delle operazioni di conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/09/2024 (doc. n. 2)
3. Più precisamente, le menzionate operazioni sono state suddivise in diverse fasi aventi ad oggetto:  
a) conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero; d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale; e) mutamento d'incarico in casi eccezionali; **f) mobilità interregionale.**
4. Per quel che qui rileva, con riguardo alla mobilità interregionale è stato disposto come segue:

*“Ai sensi dell’art. 12 del DL 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2024/2025 è prevista una mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, per la quale è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario di cui al DPIT n. 2788/2023. [...] Inoltre, viene disposto che, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 qualora l’Ufficio scolastico regionale tenuto all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria non abbia posti disponibili per tale esecuzione, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di*



*assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. Si evidenzia, infine, che nell'ambito della medesima disposizione legislativa è previsto che in subordine alle sopra richiamate esecuzioni di provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo e con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di neo-dirigenti scolastici, sono disposte le immissioni in ruolo in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14".*

5. In data 21.06.2024 il ricorrente ha trasmesso all'USR Piemonte domanda di mobilità interregionale, indicando quale regione di destinazione la Sicilia ed esprimendo preferenza, secondo un ordine di priorità, per i comuni di Agrigento, Raffadali, Favara, Canicattì, Ribera, Caltanissetta, S. Cataldo, Enna, e per le seguenti province: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Palermo (doc. n. 3).

6. Ha indicato, altresì, esigenze personali a sostegno della domanda, specificando di assistere la madre, persona disabile in condizioni di  
gravità ai sensi della Legge 104/92, art.3 c.3, circostanza che attribuisce una precedenza nell'assegnazione della sede.

**7. Pubblicati gli esiti della mobilità interregionale, il ricorrente ha appreso di non aver ottenuto il movimento anelato.**

8. Dal bollettino dei movimenti pubblicato emerge che i posti assegnati al personale con precedenza sono complessivamente 10 pur a fronte di una disponibilità di posti nettamente superiore, come agevolmente ricavabile dall'elenco delle sedi esprimibili reso noto dall'USR Sicilia.

9. Ritenuta l'erroneità delle operazioni, il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti al fine di verificare la reale disponibilità di posti sottratti inopinatamente alla mobilità.

10. In riscontro, l'USR Sicilia ha comunicato quanto segue: *"La graduazione delle istanze di mobilità interregionale è avvenuta in applicazione dei criteri specificati nella circolare del 19.06.2024 e nel medesimo provvedimento sulla mobilità nonché dal gruppo mobilità appositamente nominato, nel corso della riunione del 3 luglio 2024. Nello specifico, seppur dichiarato in domanda il titolo di*



*precedenza quale caregiver del proprio genitore, la sua istanza non è tuttavia rientrata in posizione utile in relazione ai posti disponibili. A parità di titolo di precedenza, invero, è stata data precedenza ai dirigenti con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, a quelli aventi espresso impegno a permanere. In caso di ulteriore parità, è stata attribuita prevalenza al dirigente avente maggiore età anagrafica” (doc. n. 4).*

10. Quanto sostenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale, tuttavia, non trova conferma negli atti del procedimento amministrativo in questione. Ed infatti, dall’esame dell’All.A recante le sedi esprimibili in sede di domanda di mobilità interregionale emerge **la disponibilità di ben 122 posti nella regione Sicilia**, di cui ben 10 nella provincia di Agrigento (prima preferenza espressa); sicché, anche a fronte della precedenza vantata dal ricorrente, non si comprendono le ragioni a sostegno dell’asserita indisponibilità di posti (doc. n. 5).

11. L’ampia disponibilità di posti trova conferma nel gran numero di sedi dirigenziali scoperte per l’a.s. 2024/25 e nelle conseguenti reggenze disposte dall’USR Sicilia al fine di consentire il regolare avvio dell’anno scolastico (doc. n. 6).

12. Le operazioni di mobilità interregionale presentano gravi profili di illegittimità e, pertanto, si è costretti a ricorrere all’Ill.mo Giudice del Lavoro, perché Voglia accogliere, anche in via cautelare, le doglianze del ricorrente per i seguenti

### **Motivi di ricorso**

**Violazione della L. 104/1992. Illegittimità dell’azione amministrativa. Arbitrarietà ed irragionevolezza dei provvedimenti aventi ad oggetto la mobilità interregionale verso la Sicilia.**

L’azione amministrativa è illegittima e merita censura nella parte in cui, in violazione di legge, pur in presenza di posti disponibili, non ha evaso la domanda di mobilità interregionale del ricorrente titolare di un diritto di precedenza per l’assistenza alla madre disabile in condizioni di gravità.

Come illustrato in narrativa, con la nota ministeriale n. 86611 del 14.06.2024 sono stati dettati i criteri di attuazione delle operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali (conferme,



mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2024); la nota in commento opera un espresso rinvio al DL 71/2024 reso a favore della mobilità interregionale per l'a.s. 2024/2025.

In esecuzione della menzionata nota, con la circolare n. 25807 del 19.06.2024 l'USR Sicilia ha fornito precisazioni in merito alla procedura di assegnazione degli incarichi dirigenziali per l'a.s. 2024/2025 precisando, in punto di titoli di precedenza, quanto segue: *“Nell'ambito delle singole fasi di svolgimento delle operazioni, sarà data precedenza, nell'ordine, alle seguenti categorie: a) Personale beneficiario della L. 104/92 e s.m.i. (artt. 21 e 33). I Dirigenti interessati dovranno presentare la relativa documentazione secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente. La suddetta documentazione deve essere presentata in allegato all'istanza, e trasmessa con messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it) entro il termine perentorio di scadenza sotto specificato. Non saranno ammesse successive integrazioni e/o regolarizzazioni. Nella valutazione si terrà conto prioritariamente delle istanze dei soggetti con disabilità personale accertata. b) Personale titolare di un mandato amministrativo in corso, ai sensi della normativa vigente. c) Personale che abbia la residenza nella provincia richiesta, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del C.C.N.L. della Dirigenza scolastica dell'11/04/2006, ad esclusione della fase della mobilità interregionale. d) Altri casi previsti dalla normativa vigente. I titoli di precedenza di cui alle lettere a) e b) opereranno con riferimento al Comune indicato e non alla singola istituzione scolastica richiesta con preferenza di tipo specifico, a meno che la sede richiesta con preferenza specifica sia l'unica sede disponibile nel Comune”* (doc. n. 7).

Con il Decreto Direttoriale n. 354 del 12.07.2024, l'USR Sicilia ha ulteriormente specificato i titoli di precedenza, disponendo come segue: *“Considerati i criteri preventivamente individuati per la graduazione delle domande di mobilità interregionale in entrata (fase “F” della nota prot. n. 27807 del 19/06/2024), ed in particolare: - Precedenza assoluta secondo le disposizioni speciali di legge e agli eventuali titolari di disabilità personale ex L. 104/1992 secondo il seguente ordine: a) art. 33 c. 6 b) art. 21; a parità di condizioni sono riconosciute le priorità indicate nell'ordine che segue: 1) maggiore anzianità di ruolo, 2) impegno a permanere per due incarichi nella stessa sede, 3) maggiore percentuale di invalidità, 4) maggiore età anagrafica. - Precedenza ai dirigenti aventi priorità di legge, secondo il seguente ordine: a) titolari di beneficio ex art. 33, co. 5, L. 104/1992 con precedenza agli eventuali dirigenti che assistono figli minori o maggiorenni conviventi. Negli altri casi la*



*graduazione sarà fatta in base al seguente ordine: 1) maggiore anzianità nel ruolo, 2) impegno a permanere per due incarichi nella stessa sede, 3) in ragione, gradatamente, del vincolo di coniugio, di parentela e di affinità più stringente col disabile assistito, 4) maggiore età anagrafica. b) titolari di precedenza ex L. 266/1999; c) titolari di mandato politico o amministrativo”.*

Le disposizioni summenzionate attribuiscono ***“nell’ambito delle singole fasi di svolgimento delle operazioni”*** un diritto di precedenza per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 104/92 e nel contempo si conformano alle molteplici pronunce delle Corti superiori, nazionali e sovranazionali, che hanno più volte sancito l’inviolabilità del diritto del disabile all’assistenza continua.

La Suprema Corte a Sezioni Unite ha espressamente affermato che *“la posizione di vantaggio ex art. 33, si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”* (Cass. S.U. sentenza n. 7945/2008). La sentenza prosegue richiamando a supporto del proprio ragionamento una precedente pronuncia della Corte Costituzionale nella quale si afferma che la previsione di cui all’art. 33, comma 5, L.104/1992 nella parte in cui dispone che *“il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non irragionevolmente finalizzata alla valorizzazione dell’assistenza familiare del disabile, allorquando corrisponda ad una modalità di assistenza in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza”* (cfr. Corte Cost. ord. n. 325 del 1996).

Il beneficio della precedenza si pone in linea con l’orientamento seguito nel panorama internazionale sulla delicata materia della disabilità; si pensi, in particolare, alla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000, che all’art. 26 stabilisce che *“l’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”*.



Ciò posto, a fronte delle determinazioni ministeriali, emerge la palese violazione della fonte primaria. Invero, al tempo dell'inoltro della domanda di mobilità interregionale risultavano disponibili per la regione Sicilia complessivamente n. 122 posti. All'esito delle operazioni di mobilità risultano assegnati solo 10 posti a personale avente diritto di precedenza; **sicché sussiste un residuo di n. 112 posti il cui trattamento risulta arbitrario ed in contrasto con le previsioni della normativa primaria e secondaria.**

Si riporta di seguito il contenuto dei verbali del Gruppo di lavoro nominato con nota DG prot. n. 28073 del 02.07.2024 incaricato di provvedere all'esame e alla valutazione delle istanze di mobilità dei Dirigenti Scolastici, nella parte di interesse (cfr. all. 8):

In merito alla mobilità interregionale si evidenzia che, secondo quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2024 n. 71, è stato reso disponibile per la mobilità interregionale il 100 per cento del numero dei posti vacanti e disponibili. Il contingente di posti destinati alla mobilità interregionale in ingresso è stato determinato al netto delle eventuali esecuzioni dei provvedimenti giurisdizionali e delle riserve di posti necessarie per le immissioni in ruolo in attuazione dell'articolo 5, comma 11- undecies, del DL n. 198/2022. Pertanto, il numero dei posti vacanti e disponibili - da destinare integralmente alla mobilità interregionale in ingresso per l'a.s. 2024/25 - è pari a n. 8. Si è ritenuto inoltre di considerare, nel computo dei posti disponibili per la mobilità interregionale in ingresso, anche i posti che saranno resi liberi dalla eventuale mobilità interregionale in uscita.

Esaurite le fasi preliminari, il gruppo procederà ad effettuare le operazioni di mobilità previste dalle citate circolari di questo Ufficio.

Palermo, 4 luglio 2024

Dott. Bernardo Moschella

Dott.ssa Marisa Franzone

Dott.ssa Stefania Selvaggi

Dott.ssa Angela Piruzza

Ebbene, come è evidente, a fronte della disponibilità di n. 122 posti, in via del tutto arbitraria l'USR Sicilia ha sottratto alla mobilità interregionale circa il 90% dei posti disponibili, in tal modo restringendo e violando del tutto arbitrariamente il diritto di precedenza ex lege previsto e, conseguentemente, la tutela dei disabili, con grave violazione di diritti costituzionalmente garantiti. Risulta tutt'altro che comprensibile il criterio utilizzato dall'amministrazione resistente nella determinazione del contingente dei posti da destinare alla mobilità interregionale; al contrario, quello che emerge in modo pacifico è all'arbitrarietà e l'irragionevolezza della scelta di accantonare la quasi totalità dei posti disponibili in difetto di addentellato normativo in tal senso.



Del resto, nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, il diritto al conferimento degli incarichi coperto da riserva di posti non può essere considerato diritto costituzionalmente protetto in grado di prevalere (nel bilanciamento) sul diritto del disabile all'assistenza continua.

Il modus operandi dell'amministrazione si appalesa illegittimo ed in contrasto con l'art. 33 L. 104/1992 (da intendersi quale norma imperativa), con il diritto del disabile all'assistenza continua (avente rilevanza costituzionale) e, da ultimo, con i principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo.

Il Ministero resistente, infatti, anziché destinare i posti disponibili a dirigenti già di ruolo e con precedenza ha destinato la quasi totalità dei posti alle nuove immissioni in ruolo.

In tal senso il Tribunale di Palermo ha ritenuto che: *“atteso anche il tenore dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citata deve ritenersi che, anche in relazione all'assegnazione del posto di lavoro, il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – sia un diritto assoluto, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso “ove possibile” di cui all'art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di insussistenza di alcun posto di lavoro scoperto nel luogo di lavoro in oggetto, non invece da includere in detta accezione il contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all'assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit..”* (Tribunale di Palermo ordinanza 7021/2018 del 19/02/2018 RG 13878/2017).

Alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'inciso “ove possibile”, nel caso di specie, il trasferimento del familiare nel luogo il più vicino al domicilio dell'assistito era perfettamente possibile.

Una diversa impostazione ermeneutica comporterebbe la violazione della direttiva europea del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Invero, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel c.d. **“Caso Coleman”**, ha avuto modo di affermare che il principio di non discriminazione di cui alla direttiva deve essere applicato non solo ai lavoratori essi stessi disabili, ma anche ai lavoratori non disabili che subiscono un trattamento discriminatorio legato alla disabilità del familiare.





Nella specie è stato affermato che: *“Pertanto, da queste disposizioni della direttiva 2000/78 non risulta che il principio della parità di trattamento che essa mira a garantire sia limitato alle persone esse stesse disabili ai sensi di tale direttiva. Al contrario, quest’ultima ha come obiettivo, in materia di occupazione e lavoro, di combattere ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità. Infatti, il principio della parità di trattamento sancito da detta direttiva in quest’ambito si applica non in relazione ad una determinata categoria di persone, bensì sulla scorta dei motivi indicati al suo art. 1. Questa interpretazione è avallata dal testo dell’art. 13 CE, disposizione che costituisce il fondamento normativo della direttiva 2000/78, il quale conferisce alla Comunità la competenza ad adottare i provvedimenti necessari a combattere ogni discriminazione fondata, tra l’altro, sulla disabilità. Orbene, anche se in una situazione come quella di cui alla causa principale la persona oggetto di una discriminazione diretta fondata sulla disabilità non è essa stessa disabile, resta comunque il fatto che è proprio la disabilità a costituire, secondo la sig.ra Coleman, il motivo del trattamento meno favorevole del quale essa afferma essere stata vittima”* (Corte di Giustizia sentenza 17. 7. 2008 — CAUSA C-303/06\_all. n. 12).

La Corte ha, quindi, concluso enunciando il seguente principio di diritto *“La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, i suoi artt. 1 e 2, nn. 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili. Qualora sia provato che il trattamento sfavorevole di cui tale lavoratore è vittima è causato dalla disabilità del figlio, al quale presta la parte essenziale delle cure di cui quest’ultimo ha bisogno, un siffatto trattamento viola il divieto di discriminazione diretta enunciato al detto art. 2, n. 2, lett. a)”*.

Si segnala, infine, che nel suddetto procedimento era intervenuto anche il Governo italiano la cui tesi circa l’interpretazione restrittiva della direttiva è stata giudicata in contrasto con gli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.

In definitiva, dunque, l’azione amministrativa si traduce in una manifesta illegittimità dell’accantonamento della quasi totalità dei posti disponibili dal momento che in palese violazione



della direttiva europea e pur a fronte dell'oggettiva sussistenza di disponibilità è stata ignorata del tutto la precedenza di cui è beneficiario il ricorrente.

A conferma dell'illegittimità dell'azione amministrativa e della sussistenza di diversi posti disponibili che potevano essere assegnati al ricorrente in sede di mobilità interregionale si rimarca ancora una volta che gli Uffici Territoriali di Agrigento e Palermo hanno dovuto fare ricorso alle reggenze per coprire i posti disponibili e consentire, quindi, il regolare avvio dell'anno scolastico. Una soluzione di tal fatta è gravemente pregiudizievole per l'interesse del ricorrente e del genitore disabile grave e si traduce in una lesione evidente del buon andamento dell'amministrazione pubblica. Ed infatti, il ricorso all'istituto della reggenza si rivela disfunzionale a fronte delle esigenze di efficienza ed efficacia della PA.

### **Sul *periculum in mora***

Il *fumus boni iuris* è insito nei motivi.

Per quel che concerne il requisito del *periculum in mora*, occorre rilevare che il pregiudizio risulta particolarmente grave ed irreparabile, proprio perché interessa una persona in situazione di grave disabilità. La sig.ra . madre del ricorrente, è portatrice di handicap in situazione di gravità ex L. 104 art. 3 comma 3, con impossibilità permanente di deambulare e necessita di cure ed assistenza continua;

il ricorrente è l'unico membro della famiglia a poter prestare assistenza alla madre ed è l'unico che - effettivamente- si è presa cura di lei sin dalla prima manifestazione della disabilità. La sua permanenza lavorativa in Sicilia, in provincia di Agrigento o in una provincia limitrofa, potrebbe garantire una continuità nell'assistenza che seppure limitata ad alcune ore della giornata è sicuramente idonea ad assicurare al disabile l'attenzione e la cura di cui necessita anche sotto il profilo affettivo.

La notevole distanza tra la sede di servizio ed il luogo di residenza della madre rende di fatto impossibile l'assistenza consentendo al ricorrente la presenza solo per pochi giorni al mese in coincidenza con la pausa lavorativa del fine settimana e ciò con grande dispendio di energie legate al



viaggio aereo ed agli spostamenti in macchina per raggiungere la città di Agrigento (cfr. biglietti aerei e istanze di permesso presentate).

La mancata assegnazione della sede secondo le preferenze espresse, pur a fronte di diversi posti disponibili, pertanto, incide sui diritti del disabile e determina un danno grave ed irreparabile.

L'ipotesi tipica di danno irreparabile riguarda gli eventi pregiudizievoli diretti a colpire diritti a contenuto e funzione non patrimoniale: quali, ad esempio, diritto alla dignità personale o professionale, i diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla salute e ad un'esistenza libera e dignitosa.

Va rilevato che, per giurisprudenza consolidata *"in caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione"* (Trib. Roma 26 gennaio 2000, in DL, 2000, p. 400).

In casi analoghi, infatti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: *"Allo stesso modo, nella fattispecie in esame ricorre anche il periculum in mora, ovvero il fondato timore che il diritto azionato subisca, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, un pregiudizio imminente ed irreparabile, ulteriore condizione richiesta ai fini della emissione del provvedimento d'urgenza... Sono, quindi, compromesse l'unità e la serenità della famiglia, in considerazione della notevole distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia"* (Tribunale di Catania ordinanza n. 4965/2018 del 10.02.2018).

\*\*\*

Per tutti questi motivi, il prof. Amato Giuseppe, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

### CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1. in via cautelare, dichiarare il diritto del ricorrente alla mobilità interregionale con precedenza e diritto all'assegnazione di una sede nella regione Sicilia secondo l'ordine di preferenze espresse;
2. nel merito, previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla mobilità interregionale con effetto a far data dall'a.s. 2024/2025, con assegnazione di una sede nella regione Sicilia secondo l'ordine delle preferenze



esprese, anche al netto degli accantonamenti dei posti disposti per l'anno scolastico summenzionato e tenuto conto della precedenza vantata;

3. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione della sede;

4. condannare la resistente alle spese di giudizio.

\*\*\*

### **Dichiarazione di valore**

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- è di valore indeterminabile ed è soggetto ad un contributo unificato di euro 259,00.

Si produce:

1. prospetto incarichi dirigenziali a.s. 2024/25 Fase F -mobilita interregionale - Allegato C al Provvedimento D.G. USR Sicilia Prot. n. 354 del 12 luglio 2024 ;
2. nota ministeriale n. 86611 del 14.06.2024;
3. domanda di mobilità interregionale;
4. riscontro accesso atti;
5. All. A- sedi esprimibili;
6. provv. USR Sicilia di incarichi di reggenza;
7. circolare n. 25807 del 19.06.2024 ;
8. verbali gruppo mobilità;
9. certificazione
10. CCNL mobilità.
11. Richiesta permessi 3 gg mensili e biglietti aerei.

Favara/Verbania, 5.9.2024

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

